REGOLAMENTO (CEE) N. 1364/80 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (²), considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1271/79 (⁴), ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980 e gravante sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie nonché su talune vendite di prodotti lattiero-caseari nell'azienda;

considerando che questo prelievo era destinato a meglio equilibrare il mercato lattiero stabilendo una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che non è stato possibile conseguire gli obiettivi di cui sopra nel periodo inizialmente previsto; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione di detto prelievo per le prossime tre campagne lattiere; considerando che, al fine di stabilire una connessione più diretta tra la produzione di latte e il livello del prelievo applicabile, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 prevede la maggiorazione del livello attuale del prelievo qualora si costati un aumento del 2 % o più delle vendite di latte da parte dei produttori; che, a seguito del continuo aumento delle vendite di latte da parte dei produttori, gli oneri finanziari a carico della Comunità in conseguenza di questo stato di cose continuano ad aumentare; che è necessario pertanto fissare il livello del prelievo al 2 % del prezzo indicativo del latte per la campagna lattiera 1980/1981;

considerando che occorre prevedere l'applicazione di un prelievo supplementare qualora si costati un aumento dell'1,5 % o più delle vendite di latte effettuate dai produttori nell'anno civile 1980 rispetto a quelle effettuate nell'anno civile 1979, come un primo passo verso la copertura delle spese risultanti per la Comunità dallo smaltimento dei quantitativi supplementari di latte;

considerando che occorre tuttavia tener conto delle particolari condizioni di produzione nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5), modificata dalla direttiva 76/400/CEE (6); che occorre pertanto applicare ai produttori di dette zone un tasso ridotto del prelievo, entro il limite di un quantitativo annuo di 60 000 chilogrammi per produttore;

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1390/80 (7) ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 31 maggio 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 1º giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è fissato come segue :

- 1. Nell'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « durante il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine della campagna lattiera 1979/1980 » è sostituita dall'espressione « durante le campagne lattiere 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983 ».
- 2. Nell'articolo 1, viene aggiunto il seguente paragrafo:
 - 3. Per quanto concerne i produttori delle zone svantaggiate quali definite dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, il tasso del prelievo risultante dall'applicazione dell'articolo 2 è ridotto di 0,5 punti, entro il limite di un quantitativo annuo di 60 000 chilogrammi per produttore •.
- 3. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - « Articolo 2
 - 1. Il tasso del prelievo, fissato secondo la procedura descritta nell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato per ciascuna delle campagne lattiere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari almeno all'1,5 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna lattiera in questione.
 - 2. Per quanto concerne la campagna lattiera 1980/1981, il prelievo è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte.

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.

⁽²⁾ Parere reso il 26 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (6) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 136 dell'1. 6. 1980, pag. 1.

3. Per la campagna lattiera 1981/1982, qualora, raffrontando il quantitativo venduto nel corso dell'anno civile 1980 con quello venduto nel corso dell'anno civile 1979, si costati un aumento dell'1,5 % o più del quantitativo di latte venduto dai produttori della Comunità sotto forma di latte o di taluni prodotti lattiero-caseari, viene fissato, secondo modalità da determinare, un prelievo supplementare in modo da coprire le spese di smaltimento che la

Comunità deve sostenere per i quantitativi supplementari di latte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 5 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA